Comune di Frossasco

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 in data 22/10/2019

Sommario

PREMESSA	2
ART.1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 SITUAZIONE ESISTENTE	3
ART. 3 DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIA	ANTI3
ART. 4 CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	3
ART. 5 INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	5
ART. 6 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI	5
ART. 7 PRESCRIZIONI TIPOLOGICO COSTRUTTIVE	5
ART. 8 PROPRIETA' COMUNALI	6
ART. 9 IMPIANTI PROVVISORI	6
ART. 10 PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI	6
10.1 CASI PARTICOLARI	
10.2 CASI ORDINARI	7
ART. 11 CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ED ATTIVAZIONE DEGLI IMPL	ANTI.8
ART. 12 PROGRAMMA ANNUALE DEI GESTORI E PROCEDURE DI VALUTAZ	IONE 8
ART. 13 PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE	9
ART. 14 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	9
ART. 15 SANZIONI	9
ART. 16 ESECUTIVITA' E NORME TRANSITORIE	9
ALL A TAVOLA DELLE LOCALIZZAZIONI	10

PREMESSA

Il presente provvedimento individua i criteri generali per la localizzazione degli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di cui all'articolo 2, comma I della Legge Regionale 19/2004. di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche, per le misure di cautela per le aree sensibili, per la definizione delle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni.

Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici ex art. 8 comma 6 della L.36/2001 e art. 7 comma 1 lett. b) e c) della L.R. 19/2004.

Il Regolamento è stato redatto ai sensi della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- •Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- •D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
- Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche
- Legge Regione Piemonte 26 aprile 2000 n.44 recante: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15/3/1997 n.59";
- *Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- *D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attivita' istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico
- ■D.G.R. n. 86-10405 del 22 dicembre 2008 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica.
- •D.D. Regione Piemonte 9 Luglio 2014, n. 218 Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni;

- *D.D. Regione Piemonte 27 Marzo 2017, n. 132 Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Modulistica per l'autocertificazione ex art. 87 ter.
- *Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)
- *Legge 11 novembre 2014, n. 164 Art- 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
- •Legge 28 dicembre 2015 n. 221, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

Art.1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale. La realizzazione e la modifica degli impianti oggetto del presente Regolamento all'interno del territorio comunale è consentita, secondo le procedure previste nel presente regolamento, in tutte le zone del territorio comunale con le limitazioni previste, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli. Le localizzazioni degli impianti vengono sintetizzate nella tavola allegata al presente regolamento (Allegato A).

Nell'installazione dei suddetti impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente Regolamento.

La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è comunque subordinata alla condizione che, negli spazi, aperti o chiusi, di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

La disciplina definita dal Regolamento si applica a tutti gli impianti fissi radioelettrici (impianti fissi emittenti segnali elettromagnetici a radiofrequenza per telefonia mobile, telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva) ad eccezione:

- degli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e degli apparati dei radioamatori fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;
- degli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile.

Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia le disposizioni del Regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

Art. 2 SITUAZIONE ESISTENTE

La dislocazione degli impianti radioelettrici presenti e programmati alla data odierna sul territorio comunale è riportata nella tavola allegata (Allegato A). I dati relativi agli impianti esistente sono stati acquisiti dal catasto regionale delle sorgenti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 19/2004, tramite accesso alla Rete unitaria della pubblica Amministrazione regionale (RUPAR Piemonte), giusto art.3.1 DGR-n.16-757 del 5 settembre 2005.

Art. 3 DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni di cui al punto 2 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757 (di seguito denominata DGR).

Art. 4 CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Nel rispetto delle definizioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, lett. b) L.R.19/04 ed in linea con quanto dettato dall'art. 2 DGR 16-757/05, nel territorio comunale sono identificabili le seguenti zone che vengono di seguito indicate in ordine di priorità per la localizzazione degli impianti:

1) Zone di attrazione. Aree aventi le seguenti caratteristiche

- a) Aree a bassa o nulla densità abitativa intendendo quelle classificate come "Aree destinate ad uso agricolo" nel vigente (PRGC) ed individuate con i seguenti acronimi: E1; E2; E3 ed E4;
- b) Aree esclusivamente industriali intendendo quelle classificate come "Aree destinate ad impianti produttivi" nel vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) ed individuate con i seguenti acronimi: D1; D2; D3; D6 e D7.

c) Aree di rispetto cimiteriale;

d) Aree commerciali intendendo quelle classificate come "Aree destinate ad uso terziario commerciale" nel vigente PRGC ed individuate con i seguenti acronimi: D4 e D5.

2) Zone di installazione condizionata. Aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) L'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili:
- b) Beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6/7/2002, n. 137);
- c) Area definita "centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.) individuata con l'acronimo: A;
- d) Aree sottoposte a vincolo paesaggistiche, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
- e) Aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli stumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
- 3) Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionate e di attrazione;
- 4) Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300Ghz).
- 5) Zone di Vincolo per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

Le tavole del PRGC alle quali la sopra indicata zonizzazione si riferisce, sono reperibili sul sito del comune di Frossasco nella sezione Amministrazione trasparente/pianificazione e governo del territorio. Le tavole in oggetto, unitamente all'Allegato A) assolvono le finalità di quanto disposto dall'art. 3.1, comma 3 della DGR 16-757/05.

I criteri generali per la localizzazione degli impianti sono i seguenti.

- L'installazione di impianti deve puntare alla minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su tutte le aree sensibili, così come definite all'art. 3 della Legge Regione Piemonte n. 19 del 3 agosto 2004.
- Al fine di ridurre l'impatto visivo, e fatto salvo il criterio di minimizzazione delle esposizioni per la popolazione, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

- Su territorio definibile come campo aperto l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
- a) privilegiare nella scelta del sito, aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.
- L'installazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva deve puntare alla minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su tutte le zone di vincolo così come definite al punto 2.2 della direttiva tecnica della Regione Piemonte BUR n. 36 del 8/9/2005.
- Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite negli artt. 10 e 11.
- Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in zone ad installazione condizionata, la Giunta comunale esprimerà le eventuali prescrizioni per un corretto inserimento del progetto nell'area in esame.
- I criteri di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Art. 5 INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'installazione degli impianti dovrà avvenire secondo i criteri di cui all'articolo precedente, nei siti previsti ed indicati nella tavola delle localizzazioni allegata al presente Regolamento (Allegato A). Le modifiche alla tavola che prevedano l'inserimento di nuove localizzazioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale, mentre semplici valutazioni di riconfigurazione sui siti esistenti sono oggetto di valutazione della Giunta Comunale, sulla base dell'istruttoria tecnica di merito.

Gli aggiornamenti alla tavola avverranno sulla base dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori, secondo i termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 6 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

Sulla base ed in funzione dei programmi localizzativi trasmessi periodicamente dagli operatori (art. 4.1 della DGR-n.16-757 del 5 settembre 2005), vengono effettuate le analisi e le istruttorie tecniche a supporto delle localizzazioni, i cui risultati vengono sintetizzati con una rappresentazione sulla tavola (Allegato A).

Le localizzazioni degli impianti esistenti e di quelli previsti sono rappresentate e suddivise per ogni singolo operatore attraverso simboli di diversa colorazione.

La tavola conterrà anche la localizzazione degli impianti con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 5W anch'essi oggetto di valutazione di impatto elettromagnetico.

Art. 7 PRESCRIZIONI TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

Le indicazioni sottoriportate individuano le caratteristiche costruttive degli impianti radioelettrici da installare nelle diverse aree normative definite dal presente Regolamento.

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB (Stazioni Radio Base) devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

Le caratteristiche costruttive degli impianti radioelettrici dovranno essere in ogni caso conformi agli strumenti normativi territoriali sovracomunali ed ai Piani d'Area, nonché alle norme vigenti in

materia di tutela dei beni culturali, delle aree protette e del paesaggio nonché al Codice della Strada. Devono essere messi in campo gli strumenti finalizzati all'utilizzo delle migliori soluzioni di mimetizzazione dell'impianto e delle indicazioni dei "Criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio" – Regione Piemonte.

Sono preferibili le seguenti indicazioni:

- pali, se non diversamente mascherati, in tinta grigio scuro opaco.

- antenne posizionate alla sommità del palo con ingombro orizzontale minimo possibile:

- Shelter interni ad edifici o mascherati con opportune mimetizzazioni, etc....

Art. 8 PROPRIETA' COMUNALI

Costituiscono titolo preferenziale, non vincolante, nella scelta della collocazione degli impianti.

Art. 9 IMPIANTI PROVVISORI

In caso di evento straordinario, i soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato non definitivo e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

a) l'ubicazione dell'impianto;

- b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

4) il guadagno dell'antenna;

5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

6) la polarizzazione;

7) la frequenza utilizzata;

8) la potenza massima immessa in antenna.

Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrato non definitivo e/o impianti provvisori necessita del parere ARPA. La durata massima di tali installazioni è vincolata alle esigente dell'evento e comunque non può essere superiore a mesi uno, salvo rinnovo per un periodo di analoga durata.

Art. 10 PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

In seguito alla presentazione della domanda, il SUAP comunica al richiedente, al Comune ed all'ARPA il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA copia dell'istanza provvista della relativa documentazione.

La domanda è formulata ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, secondo le modalità previste dalla D.D. 9 luglio 2014, n. 218: Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni".

La domanda è formulata mediante:

- istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W,

- con dichiarazione di inizio attività (DIA/SCIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W.

Per le modifiche ed implementazioni di impianti già esistenti, nei casi previsti dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 Artt. 6, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'Art. 87 del DLgs 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche e modulistica allegata prevista), da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento al Comune ed agli altri organismi che hanno rilasciato i precedenti titoli sullo stesso impianto.

L'istanza viene presentata secondo la modulistica prevista dalla normativa vigente.

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il Comune pubblicizza l'istanza di autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

10.1 CASI PARTICOLARI

- Modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto: sono escluse dalla presentazione della domanda di autorizzazione.
- Apparati di radioamatore: i proprietari di tali apparati non sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione e trasmettono al Comune, all'A.R.P.A. e al CO.RE.COM. la comunicazione conforme allo schema riportato nella D.D. 9 luglio 2014, n. 218.
- Impianti punto punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W: i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante compilati uniformemente agli schemi riportati nella D.D. 9 luglio 2014, n. 218. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.
- Impianti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia: trasmissione da parte dei soggetti competenti della comunicazione conforme allo schema previsto dalla normativa vigente.

10.2 CASI ORDINARI

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003. e ss.ii.e mm., ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art 11.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 della DGR e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

Il Comune emetterà un provvedimento di diniego, preceduto da specifico preavviso (ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.), nei seguenti casi:

- 1. mancanza della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni (impianti per radiodiffusione);
- 2. parere tecnico non favorevole dell'A.R.P.A:
- 3. difformità costruttive dell'impianto radioelettrico in rapporto agli strumenti normativi sovracomunali e dai Piani d'Area, nonché alle norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali, delle aree protette e del paesaggio;
- 4. assenza del titolo di disponibilità del sito per l'installazione dell'impianto radioelettrico (siti

di proprietà comunale);

5. assenza del titolo di proprietà o contratto di locazione o assenso del proprietario dell'area dove si intende installare l'impianto (siti di proprietà privata);

6. impianti non previsti nei programmi localizzativi di cui al punto 4 della DGR 16-757/05 salvo

casi in cui sussistano ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente;

7. difformità da quanto disposto dal presente Regolamento Comunale.

In tutti gli altri casi non specificati nell'elenco precedente il Comune rilascia l'autorizzazione, che viene recepita nel provvedimento unico rilasciato dal SUAP, in conformità dei programmi localizzativi di cui al punto 4 della DGR presentati secondo le modalità descritte nel presente regolamento.

L'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività.

Il Comune pubblicizza l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'Albo Pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Il Comune, per tramite del SUAP, trasmette all'A.R.P.A. e al CO.RE.COM copia del provvedimento autorizzativo rilasciato o del provvedimento di diniego.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

Art. 11 CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ED ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune, attraverso la modulistica vigente, la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'Istanza di Autorizzazione o indicate nella DIA/SCIA.

Da tale obbligo sono esclusi:

- gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e gli apparati dei radioamatori;

- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile.

I gestori comunicano all'Amministrazione Comunale la data di attivazione dell'impianto almeno 20 giorni prima dall'attivazione stessa.

Il Comune provvede a trasmettere all'A.R.P.A. comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

ART. 12 PROGRAMMA ANNUALE DEI GESTORI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

L'autorizzazione comunale è rilasciata previa presentazione da parte dei soggetti aventi titolo (gestori) del programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R.19/04 e dell'art. 4 DGR 16-757/05.

La presentazione dei piani annuali delle installazioni (programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti) deve essere corredata da:

planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;

• planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti (areali di ricerca e/o proposte puntuali);

Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica.

I Piani annuali vengono valutati entro novanta giorni successivi al 31 dicembre, salvo altra valutazione ove il gestore avesse facoltà di avvalersi dell'integrazione trimestrale del suo programma.

Il Responsabile del Procedimento segnala ai gestori l'eventuale necessità di integrazioni alla documentazione che potrà essere richiesta una volta sola. In tal caso vengono valutati i Piani entro i 90 giorni successivi alla integrazione documentale. La documentazione andrà prodotta nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

8

La valutazione è volta a verificare:

- a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
- b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento.

Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione dei siti dove localizzare gli impianti.

I risultati della verifica, qualora prevedano implementazione del numero dei siti, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste agli articoli precedenti.

I Piani annuali approvati vengono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente nella sezione dedicata alla pianificazione e governo del territorio.

ART. 13 PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

In riferimento al principio partecipativo di cui all'art. 7 comma 2 della Legge regionale 19/2004, l'Amministrazione comunale promuove iniziative di informazione e pubblicizzazione dei piani localizzativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

ART. 14 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Le attività di vigilanza e di controllo, fatte salve le funzioni istituzionali assegnate all'Agenzia Regionale per l'ambiente, sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'ARPA. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli programmati effettuati dall'ARPA, su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti attraverso autonome azioni di monitoraggio integrativo, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio.

Il Comune garantisce l'accesso ai dati delle misure a tutti i cittadini, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali.

Il Comune controlla altresi l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Art. 15 SANZIONI

Sono applicate le sanzioni previste dall'art. 15 della L. 22/02/2001 n. 36 e dall'art. 16 della L.R. 03/08/2004 n. 19. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, c. 2 della L. 36/2001, per le quali non è prevista l'oblazione in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.

Per le violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono fissate le sanzioni amministrative previste dall'art. 16 della L. R. 3 agosto 2004, n. 19.

Art. 16 ESECUTIVITA' E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entra il vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni

contenute nella Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.

ALL. A TAVOLA DELLE LOCALIZZAZIONI

